

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		TOZZI CONDIVI . . . . .	712
PRESIDENTE . . . . .	708	GIANQUINTO . . . . .	713
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		TURCHI . . . . .	713, 714
SECRETO e CASTELLARIN: Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. (2137) . . . . .	708	LUCIFREDI . . . . .	713, 714
PRESIDENTE . . . . .	708, 709	DELCROIX . . . . .	714
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	708, 709	<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
DELCROIX . . . . .	709	TOZZI CONDIVI: Abrogazione dell'articolo 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227. (2222) . . . . .	714
DE VITA . . . . .	709	PRESIDENTE . . . . .	714
JACOMETTI . . . . .	709	TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	714
ANTONIOZZI . . . . .	710	TURCHI . . . . .	714
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	714
Norme per la composizione delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. (2189) . . . . .	710	<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	710, 714	Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree ( <i>Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato</i> ). (1545-B) . . . . .	715
PINTUS, <i>Relatore</i> . . . . .	710, 713	PRESIDENTE . . . . .	715, 716
GASPARI . . . . .	711, 713, 714	TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	715, 716
AGRIMI . . . . .	711	GIANQUINTO . . . . .	715
DE VITA . . . . .	712	BUBBIO . . . . .	715
MARZANO . . . . .	712	FERRI . . . . .	715
ANTONIOZZI . . . . .	712	MAZZA, <i>Alto Commissario Aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	715
FERRI . . . . .	712, 713		

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Senatore Di Rocco: Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio ( <i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i> ). (2239) . . . . .	716
PRESIDENTE . . . . .	716
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	716
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	716
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	717

### La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Marzano sostituisce, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Covelli.

### Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Secreto e Castellarin: Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. (2137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Secreto e Castellarin: Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Questa proposta di legge è collegata con una legge che noi abbiamo discussa e approvata: « Provvidenze a favore dei superstiti antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti », e che, in alcuni punti, si è dimostrata carente. Per cui, all'articolo 1 della presente proposta di legge, si propone che l'assegno vitalizio di benemerenzia, di cui all'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, poc'anzi citata, sia comprensivo di tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. Il relatore ritiene che ciò possa essere accolto.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame ripara ad un'altra insufficienza della legge. Infatti all'articolo 7 era previsto che entro un anno si sarebbero dovute presentare le domande per il conseguimento della pensione, ma non era specificato entro quale termine si sarebbero dovute inoltrare le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge stessa. Quindi è giusto che anche tale termine venga determinato in sei mesi.

All'articolo 3 della proposta di legge si propone un'altra modifica alle norme vigenti. Noi avevamo stabilito la composizione di una commissione speciale per l'esame dei titoli, relativi alla concessione dei benefici. Mentre per le pensioni avevamo delegato la commissione competente per le pensioni di guerra, qui avevamo parlato di una commissione speciale, ma non avevamo pensato alla nomina di un segretario. Pertanto si provvede ad integrare questa commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, con l'aggiunta di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari di gruppo A del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Contemporaneamente, per le deliberazioni si stabilisce che è sufficiente la presenza di cinque membri di detta commissione (il presidente e almeno quattro membri); tuttavia io direi che possa essere sufficiente il numero di tre su sette, altrimenti noi, invece di facilitare, danneggeremo il suo lavoro.

È, infine, previsto all'articolo 4, che alla copertura del maggior onere derivante dalla applicazione del presente provvedimento si provvederà a carico dello stanziamento di cui al relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-1957. A tale riguardo è pervenuto il parere favorevole della competente commissione Finanze e tesoro.

In conclusione, propongo di approvare la proposta di legge sopprimendo all'articolo 3 l'inciso: « di almeno quattro membri ».

Vi è poi un articolo aggiuntivo, presentato dagli stessi onorevoli proponenti Secreto e Castellarin, sul quale io sono nettamente contrario, e con cui si propone una particolare norma relativamente alla posizione dei medici ospedalieri.

Ora, questo emendamento mira a dare un trattamento di favore ai sanitari, il che mi pare inammissibile; se mai, se ne potrà parlare in separata sede, con apposita proposta di legge.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1956

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo gli onorevoli commissari che, non essendo presenti i firmatari, l'onorevole Antonozzi fa proprio l'articolo aggiuntivo Secreti-Castellarin, non accolto dall'onorevole relatore.

DELCROIX. L'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi ricorderanno che io, per ragioni di ordine generale, fui contrario, a suo tempo, alla legge di cui trattasi e quindi, nel caso presente, non potrei che astenermi. Vorrei fare tuttavia una semplice osservazione e chiedere all'onorevole relatore una spiegazione: noi abbiamo, con la legge in esame, assegnato ad una commissione speciale, la quale sostituirebbe il comitato di liquidazione, un compito assai delicato. È esatto?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Mentre per gli articoli 1 e 2 vi è il comitato delle pensioni che opera, per questi altri articoli 3, 4 e 5 si tratta non già di pensioni di guerra ma soltanto di concedere certe facilitazioni, riduzioni di anzianità, promozioni, ecc. Per le pensioni c'è un apposito comitato.

DELCROIX. Vorrei però ricordare quello che è già accaduto per le ricompense al valore. C'era una commissione alla quale le pratiche venivano sottoposte e alle cui sedute non partecipava quasi nessuno dei membri componenti e quindi erano sempre due o tre persone soltanto quelle che concedevano in definitiva — e ancor oggi ciò avviene praticamente — le medaglie d'oro e altre ricompense al valore.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Qui si tratta in sostanza di un certo termine entro cui queste domande debbono essere presentate e questo perché nella precedente legge avevamo posto il termine per le pensioni ma non già per i benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge medesima. Si vuole ovviare a questa lacuna.

DELCROIX. Questa legge riguarda anche i combattenti e come tale ha anche un valore squisitamente morale. Ora, se noi limitiamo il numero legale di questa commissione come propone l'onorevole relatore, non mi nascondo le perplessità che ne derivano. Perché su sette componenti dovrebbero essere sufficienti tre per deliberare?

«Mi permetto di osservare che questo toglie anche un minimo di serietà e di equità all'operato della commissione. Infatti, in pratica, i componenti sono pregati semplicemente di firmare le delibere e gli atti relativi spesso senza nemmeno prenderne visione. Pertanto

— e questo lo dico anche nell'interesse degli stessi beneficiati — in questo modo si svaluta il valore delle decisioni stesse.

DE VITA. Chiedo all'onorevole relatore perché si dispone qui che le deliberazioni della commissione non sono soggette a gravame. Questa infatti non è una commissione interna, il cui lavoro segni una tappa dell'*iter* amministrativo, ma delibera su determinate questioni. Non vedo quindi perché le decisioni di questa commissione non debbano essere soggette a gravame. Ossia, perché debba venir meno questa garanzia per tutti i cittadini.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Definitiva significa che è soggetta a gravame; semplicemente non a gravame amministrativo.

DE VITA. Allora soltanto quello giurisdizionale. In tal caso è bene che rimanga chiarito questo concetto: che non vi è ricorso gerarchico.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«All'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi:

«Con l'assegno vitalizio di benemerenzia sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

L'assegno stesso è reversibile.

L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non è cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. È in facoltà degli interessati di optare per il trattamento più favorevole».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 reca:

«All'articolo 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

«Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

JACOMETTI. Mi pare che i sei mesi dall'entrata in vigore della legge siano veramente troppo pochi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Noi abbiamo già approvato una legge nella quale si diceva «un anno». Però era dubbio se questo termine si riferisse alle pensioni oppure anche

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1956

a queste particolari benemerienze. Pertanto mettere ora un termine diverso per queste ultime (dato che gli interessati sanno, e non da oggi, che esistono queste provvidenze) io credo sia sufficiente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

«All'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi:

«La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari di gruppo A del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del presidente e di almeno quattro membri, dei quali il rappresentante del Ministero del tesoro e uno dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame».

L'onorevole relatore propone di sopprimere le parole: «...quattro membri, dei quali...» al quarto comma.

Pongo in votazione tale emendamento, avvertendo che, in caso di approvazione, il rimanente testo del quarto comma dovrà essere coordinato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il seguente articolo 4:

«Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo degli onorevoli Secretò e Castellarin, fatto proprio dall'onorevole Antoniozzi, è il seguente:

«Le decisioni precedenti si applicano ai sanitari ospedalieri i quali rimangono in servizio nelle funzioni comunque da essi esercitate al momento della entrata in vigore della presente legge».

Come gli onorevoli commissari sanno, l'onorevole relatore si è dichiarato recisamente contrario a questo emendamento. Si tratterebbe, a suo avviso, di un privilegio assolutamente particolare concesso a questi sanitari.

ANTONIOZZI. Io non sono d'accordo con l'onorevole relatore e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Norme per la composizione delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti. (2189).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge recante norme per la composizione delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

L'onorevole Pintus ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PINTUS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame si compone di un unico articolo e mi sembra un provvedimento in certo senso esplicativo di una riforma già attuata, precisamente quella di cui alla legge 21 marzo 1953, n. 161, in applicazione della quale i funzionari di gruppo A, grado VII, della Corte dei conti, precedentemente inquadriati come «personale di concetto» hanno assunto la qualifica di magistrati col titolo di «vice-refendari». In sostanza, dopo che la legge aveva stabilito questo, non si era pensato, però, che l'intervento dei nuovi magistrati nelle sezioni giurisdizionali non è previsto nell'ordinamento vigente. Bisogna quindi coordinare appunto questa legge del 1953 con l'ordinamento generale. In ciò risiede la portata del provvedimento stesso, il quale avrà tuttavia anche un valore per così dire pratico in quanto varrà a snellire enormemente il lavoro delle sezioni giudicanti, soprattutto per la parte concernente l'attività nel settore del contenzioso delle pensioni di guerra, le cui deliberazioni noi tutti sappiamo benissimo quanto siano

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1956

lente, proprio per questo ingranaggio non bene organizzato e per cui uno stesso giudizio passa per più mani senza un vero e proprio coordinamento.

Pertanto il relatore è senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge il quale regola anche l'impiego del personale di gruppo B presso le sezioni giurisdizionali.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che l'onorevole Gaspari ha presentato un emendamento col quale propone che al secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge in esame vengano soppresse le parole: « a ciascuno di essi assegnate dal... ».

Il secondo comma risulterebbe del seguente tenore:

« Vice referendari sono altresì addetti all'ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti, le funzioni del procuratore generale ».

**GASPARI.** Il primo comma del disegno di legge in esame, venendo incontro ad una necessità sentita, oltre che al coordinamento della legge con l'ordinamento generale, attribuisce ai vicereferendari tutte le qualità di magistrati, compreso il diritto di voto nelle decisioni circa gli affari di cui sono i relatori. Il secondo comma è in stridente contrasto con lo scopo che la legge vuole raggiungere circa il trattamento fatto ai referendari. Infatti il comma dice: « Vicereferendari sono altresì addetti all'ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti, le funzioni a ciascuno di essi assegnate dal procuratore generale ». Dimodoché, i vice referendari assegnati all'ufficio del pubblico ministero riceverebbero le funzioni non già dalla legge, non *ope legis*, bensì dal procuratore generale. Il che, evidentemente, non va, perché anche dal punto di vista costituzionale è la legge e non il procuratore generale che deve conferire la funzione.

Da un punto di vista pratico, poi, la mia preoccupazione è questa: quando il ricorso perviene alla cancelleria della Corte dei conti, non appena viene acquisito il fascicolo, gli atti vengono mandati alla procura generale che li invia al vice-referendario. Quest'ultimo provvede alla istruttoria e quindi trae le relative conclusioni e provvede a fare la relazione scritta. Ma, siccome non ha le funzioni, il fascicolo deve passare all'esame di un sostituto procuratore generale il quale deve riesaminarlo e vedere se le conclusioni sono o meno di suo gradimento. Naturalmente adesso che i vice-referendari assegnati sono

38, le conclusioni poi arrivano ai 16 sostituti procuratori generali, i quali devono a loro volta riesaminare i fascicoli e molte volte fanno ripetere l'istruttoria o giungono a punti di vista del tutto diversi. Quindi il lavoro si ingorga presso gli uffici dei procuratori generali. Ecco perché l'istruttoria dei ricorsi dura sei, anche sette anni. Mi risultano casi risalenti al 1948 e al 1947 persino, per le deficienze, appunto, soprattutto della procura generale che non è in grado di smaltire tutti i ricorsi che si accumulano. Ora, adottando il criterio da me proposto, i vice-referendari presso le sezioni come quelli presso la sede giudicante avrebbero funzioni di procuratore generale e quindi farebbero l'istruttoria e si eliminerebbe il doppio lavoro attuale. In tal modo lo scopo che la legge intende perseguire verrebbe pienamente raggiunto, sveltendosi la procedura attualmente in atto presso la Corte dei conti.

**AGRIMI.** Non sono in tutto d'accordo con l'onorevole Gaspari. A parte l'inconveniente da lui deplorato, con questa legge, si stabilisce la possibilità di rinforzare queste sezioni con l'impiego di vice-referendari i quali, dice la legge, hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori, pur non entrando proprio nel collegio giudicante; sono un po' un ampliamento, sono una forza che va per così dire a rafforzare le altre. Quindi per il primo comma siamo d'accordo.

E a me pare che analogamente segua il secondo comma, quando afferma che possono anche entrare negli uffici del pubblico ministero. E qui, i vice-referendari entrano quali sostituti dei sostituti procuratori generali veri e propri, perché infatti l'ufficio del pubblico ministero è costituito dal procuratore generale e dal sostituto procuratore generale. Questi ultimi sono i magistrati in pianta stabile che hanno superato il relativo esame ed hanno tutti gli altri requisiti. Pertanto anche questi uffici vengono rafforzati, in questo modo, con elementi che sono in sostanza dei sostituti procuratori generali aggiunti.

**GASPARI.** Però non *ope legis* ma per disposizione del procuratore generale.

**AGRIMI.** Per esercitarvi, quali sostituti, le funzioni che la Corte dei conti attribuisce loro. E quindi distribuirà la Corte queste varie funzioni nei vari uffici, *ope legis*, perché è la legge che non consente il contrario. Queste persone si troveranno domani a lavorare in nome del procuratore generale.

**GASPARI.** Secondo il mio punto di vista, il comma in questione non è rispondente al concetto. Infatti in questo caso si lascia alla

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1956

discrezione del procuratore generale l'assegnazione della funzione e non del singolo incarico, come è legittimo e naturale.

DE VITA. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Gaspari sia fondata. Quanto meno, questo secondo comma dell'articolo unico denota una anomalia: non è possibile invero che una funzione, che è poi di carattere costituzionale, non venga prevista per legge. L'anomalia consiste in questo, che essendo il procuratore generale colui che di volta in volta attribuisce funzioni a coloro i quali sarebbero i sostituti dei sostituti procuratori generali, non si rientra nella legge.

Io ritengo che qualora si voglia agevolare i funzionari della sezione giurisdizionale della Corte dei conti, vale a dire fare addirittura di questi vice-referendari dei sostituti veri e propri, si debba provvedere per legge a stabilire quali sono le loro funzioni e quali sono questi vice-referendari i quali possono esercitare le funzioni di sostituto, senza far derivare l'esercizio di queste funzioni dalla decisione del procuratore generale. Non è possibile provvedere per legge che un vice-referendario possa svolgere i suoi compiti senza che di volta in volta sia il procuratore generale a stabilire le sue funzioni?

MARZANO. Credo che possa servire a chiarire la posizione di questi magistrati quanto è attuato dalla magistratura ordinaria dove esistono i procuratori generali e i sostituti procuratori generali; poi ci sono gli uditori giudiziari applicati, i quali compiono proprio quegli atti cui accennava poc'anzi l'onorevole Gaspari, senza prendere decisione propria. Si tratta quindi non di grado ma di funzioni. Però, questi uditori sono investiti anche di funzioni particolari. Analogamente io credo si possa interpretare il pensiero dell'onorevole Gaspari. Vale a dire, questi vice-referendari non hanno certe funzioni ed allora, con legge, occorrerebbe darle loro. Ma queste prerogative, chiamamole impropriamente giurisdizionali, perché sappiamo che il pubblico ministero non ha giurisdizione, non possono essere delegate. Il procuratore generale infatti dice soltanto come deve essere suddiviso l'incarico, provvede alla assegnazione dei processi, invia ad una certa udienza uno anziché un altro. E tutto questo fa parte di questioni interne dell'ufficio, direi trattasi di una disciplina discrezionale. Ma, quando si tratta di funzioni vere e proprie, allora non è lui ma la legge che deve parlare. Credo quindi che l'onorevole Agrimi sia caduto in un equivoco, e sono favorevole all'emendamento Gaspari.

AGRIMI. Credo che il caso degli uditori sia diverso.

ANTONIOZZI. Mi sembra occorra chiarire il concetto tra funzioni e incarichi. La legge in esame — e questo io lo rilevo dai due primi commi — sembra voglia affidare una funzione, ma di volta in volta. Infatti leggiamo che questi vice-referendari hanno voto deliberativo soltanto quando sono relatori in determinati affari. E così, nel secondo comma, lebbiamo che essi sono altresì addetti all'ufficio del pubblico ministero per sceritarvi, di volta in volta, le funzioni di sostituti, loro assegnate dal procuratore generale. Credo quindi si debba chiarire questo punto: funzione e incarico. Se cioè questi vice-referendari debbano avere questa funzione in maniera permanente ovvero averla assegnata di volta in volta.

FERRI. Veramente non comprendo i motivi delle perplessità che sono state avanzate su questo disegno di legge. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento dell'onorevole Gaspari il quale ci ha illustrato quello che in realtà avviene in questo settore, vale a dire quella che è la prassi che vige negli uffici della Corte dei conti. In sostanza egli ci ha detto che già alla procura della Corte dei conti questi vice-referendari svolgono la funzione che dovrebbero svolgere i procuratori generali. Ma, siccome non è consentito loro prendere decisioni né di andare alle udienze, questo loro lavoro diventa provvisorio e poi deve essere rifatto proprio dai sostituti procuratori generali. Il disegno di legge vuole proprio evitare questo. Con esso, le istruttorie e le relative conclusioni saranno compito dei vice-referendari e non ci sarà poi bisogno che vadano da un sostituto procuratore generale, ma saranno fatte proprie dai primi. È evidente, quindi, che questa funzione dovrà essere di volta in volta assegnata dal procuratore generale. La legge conferisce questa facoltà, autorizza questa possibilità che i vice-referendari svolgano le funzioni di sostituto.

Pertanto mi pare che il disegno di legge rimedi alle carenze denunciate dall'onorevole Gaspari, ovvero alla doppia trafia della istruzione dei ricorsi e che quindi, in questo senso, non debba essere minimamente modificato.

TOZZI CONDIVI. Il dubbio dell'onorevole Gaspari potrebbe essere eliminato sostituendo alle parole « le funzioni », le altre: « gli incarichi ». Per cui il comma suonerebbe così:

« Vice referendari sono altresì addetti all'ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti, gli incarichi a ciascuno di essi assegnati dal procuratore generale ».

PINTUS, *Relatore*. Un recente comunicato affermava esservi ben 180 mila ricorsi tuttora pendenti; un numero quindi che, qualunque cosa si faccia, ben poche possibilità avrà di ridursi rapidamente. Pertanto credo non si possa fare altro che dare efficacia immediata a questo strumento previsto dal disegno di legge tendente in qualche maniera a snellire il corso delle pratiche relative. Si dice che un referendum porti avanti da solo 60 pratiche. In questo caso, tutte le distinzioni formali tra funzioni e incarichi, non servono che a far perdere tempo. Quando vedo dalle premesse al disegno di legge che questi funzionari prima inquadrati come personale di concetto hanno assunto la qualifica di magistrati e portati quindi a poter svolgere appunto una funzione di magistrato, si tratterà di una applicazione pratica da farsi; e, questa, chi deve farla se non il procuratore generale? Quindi sono d'accordo per l'approvazione, facendo voti in questa sede perché si riesca ad espletare il più possibile di ricorsi presso la Corte dei conti.

GASPARI. Io sono d'accordo; però, mentre al primo comma si stabilisce che i vice-referendari, qualora vadano a far parte delle sezioni giurisdizionali, hanno la possibilità, per legge, di esercitare il diritto di voto, per legge non acquisirebbero automaticamente il diritto di diventare sostituti dei sostituti procuratori generali ma dovrebbero, invece, derivare queste funzioni dal procuratore generale. Ora, io penso che così come viene automaticamente data la pienezza delle funzioni ai vice-referendari chiamati a far parte delle sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali della Corte dei conti, così, quando un procuratore generale assegna a un vice-referendario una pratica da istruire, gli dovrebbe dare questa stessa autorità. Si tratta quindi di usare nei confronti dei vice-referendari assegnati all'ufficio del pubblico ministero lo stesso principio e lo stesso concetto che sono stati applicati ai vice-referendari i quali vengono utilizzati per le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

GIANQUINTO. Si tratta dell'uovo di Colombo. La Commissione è d'accordo che le funzioni vengano attribuite dalla legge. E anche d'accordo, poi, che nello svolgimento di queste funzioni i singoli incarichi vengano conferiti dal procuratore generale. Quindi, funzioni attribuite dalla legge, ma distribuzione interna del lavoro, come assegnazione delle singole cause, fatta dal capo ufficio. Se noi tutti siamo d'accordo su questo principio, la questione sta tutta qui: si dice « quali sostituti », e siamo tutti d'accordo.

Sono pertanto favorevole all'emendamento Gaspari.

FERRI. Confesso che non ho ancora ben chiaro questo punto di vista dell'onorevole Gianquinto, perché, infatti, che gli incarichi li debba dare il procuratore generale è una cosa ovvia. La legge dice « per esercitare le funzioni di sostituto »; ma questo incarico chi lo conferisce in pratica? Il procuratore generale. Ed allora mi pare che i vari emendamenti siano del tutto superflui.

TURCHI. Ho cercato di conoscere quale fondamento potesse avere o non avere la preoccupazione da cui nasce l'emendamento Gaspari. Confesso che non ho capito nulla; quanto meno non mi pare che sia stata fugata la preoccupazione che mi è stata espressa dagli interessati e che è questa: con la dizione del progetto — essi dicono in sostanza — noi vice-referendari siamo investiti delle funzioni di sostituti ma non siamo sicuri di poterle esercitare perché il procuratore generale può incaricare uno e non un altro, ed allora si verrebbe a creare una situazione di disagio insostenibile, in quanto funzionari, anzi magistrati di pari grado, non avrebbero poi gli stessi incarichi. Bisogna che questo pericolo sia dunque eliminato, bisogna che la legge stabilisca i poteri per tutti i magistrati e non soltanto per quelli per i quali il procuratore generale delibera o desidera di attribuirli.

Pertanto, modificando il secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge in esame nel senso proposto dall'onorevole Gaspari, che è poi il testo suggerito dagli interessati, a me pare che noi non faremo altro che precisare, se si vuole precisare meglio, quali sono i poteri di tutti i vice-referendari, evitando la possibilità che il procuratore generale possa fare delle differenziazioni fra gli uni e gli altri. Resta fermo che i vice-referendari potranno avere assegnato questo o quel processo, ma, una volta immessi nell'incarico, sono investiti in pieno, dalla legge, delle loro funzioni.

LUCIFREDI. Ho l'impressione che si sia discusso molto, certamente più di quanto l'argomento in questione non richiedesse. Comunque la osservazione che io credo si debba fare è questa: nel primo comma di questo articolo unico abbiamo detto « possono essere destinati », e non abbiamo precisato chi fa questa destinazione; e non lo abbiamo detto perché è l'ordinamento interno della Corte dei conti che lo stabilisce. A me sembra che la stessa situazione si possa sanare molto facilmente, eliminando ogni possibile fonte di dubbio, anche con riferimento al secondo comma, con un emendamento che io presento, insieme

ai collega onorevole Antonozzi, e che ci pare semplifichi e chiarisca quanto è necessario; il secondo comma suonerebbe così:

« Vice-referendari sono altresì addetti all'ufficio del pubblico ministero per esercitarvi le funzioni di sostituti ».

GASPARI. Allora ritiro il mio emendamento.

DELCROIX. Dopo l'intervento dell'onorevole Lucifredi, desidero dire che mi associo alla sua proposta. Osservo tuttavia che sarebbe preferibile sostituire la parola « funzioni » con quella di « incarichi ».

TURCHI. Non esiste, però, la funzione del sostituto e quindi si dovrebbe dire semmai: « le funzioni di procuratore ». Il sostituto è sostituto di qualcuno; ma le funzioni di sostituto non esistono: il sostituto ha le funzioni di procuratore.

LUCIFREDI. È giusto. Modifico pertanto definitivamente il mio emendamento sostitutivo del secondo comma come segue:

« Vice-referendari sono altresì addetti all'ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti, le relative funzioni »

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« A far parte delle Sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali della Corte dei conti possono essere destinati anche vice-referendari; essi hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

Vice referendari sono altresì addetti all'Ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti, le funzioni a ciascuno di essi assegnate dal procuratore generale.

Funzionari del ruolo di gruppo B della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le mansioni di segretari ».

Pongo in votazione il primo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi sostitutivo del secondo comma:

« Vice-referendari sono altresì addetti all'ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti, le relative funzioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Abrogazione dell'articolo 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227. (2222).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi, concernente l'abrogazione dell'articolo 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227. Sulla proposta di legge si è espressa in senso favorevole la Commissione Finanze e tesoro.

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nel testo unico sulle congrue, all'articolo 2, si dice che per quei parroci le cui parrocchie contano meno di 200 anime, la congrua è ridotta di un terzo. Ciò è illogico e contrario ai più elementari principi di umanità, perché infatti in questi casi essa dovrebbe essere anzi aumentata proprio per il disagio che questi parroci si trovano a subire. Propongo pertanto l'abolizione dell'articolo 2 del testo unico predetto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Il mio gruppo è d'accordo; anzi ci pare che... l'onorevole Tozzi Condivi ci abbia rubato il mestiere!

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo per l'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« L'articolo 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è abrogato ».

Esso sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1956

**Discussione del disegno di legge: Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree. (Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato). (1545-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle modifiche apportate al Senato al disegno di legge: « Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree ».

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha la parola per riferire sugli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Questo disegno di legge è stato a lungo e attentamente esaminato dalla nostra Commissione e quindi approvato. È stato trasmesso poi al Senato, dove sono state apportate varie modifiche, alcune delle quali di carattere formale, come quella dell'articolo 6, dell'articolo 9 e dell'articolo 23.

L'ultima parte da rilevare, la più grave, è relativa all'articolo 8, appunto soppresso dal Senato. Perché lo si è soppresso? In esso dicevamo che era necessario fare un elenco dei mestieri, per i quali sarebbe più facile la propagazione di queste malattie contagiose. Il Senato afferma: siccome all'articolo 6 del testo originario presentato dal Governo era stato premesso l'inciso « mediante il mestiere o la professione che esercita », e poiché la Commissione della Camera ha tolto questo inciso delle professioni e dei mestieri, è inutile che si faccia una elencazione di questi. Il relatore è del parere che questo non calzi, ma, dato che è urgente che la legge in questione venga approvata definitivamente, e dato che, in fondo, questo non vieta al medico di compilare un elenco dei mestieri pericolosi, crede di poter accettare il nuovo testo.

Da parte dei farmacisti, poi, si è insistito perché non si faccia una modifica a questo testo di legge ma si voti un ordine del giorno nel quale si auspichi che l'Alto Commissariato di sanità, nel fornire i medicinali ai paesi di campagna, invece di servirsi direttamente del medico provinciale, possa servirsi delle farmacie rurali, ove esistano. Il relatore non ha mente da dire in proposito e si rimette alla decisione della Commissione.

GIANQUINTO. Potremmo dire, a proposito delle farmacie rurali, che l'Alto Commissariato « può » e non « deve » servirsi delle farmacie stesse.

BUBBIO. Non sono d'accordo in questo senso, tenendo presente la spesa grave che deriverà allo Stato se questo manda ai comuni

i medicinali confezionati quasi sempre in maniera del tutto particolare. Ciò significherebbe aumentare del 20 per cento, o anche solo del 10 per cento, il loro costo e quindi una spesa di milioni all'anno.

Mi permetto questa osservazione per pregare i colleghi, prima di accettare quest'ordine del giorno, di pensarci bene, dato l'impegno che comporterebbe.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*, Comunque, l'ordine del giorno direbbe « può » e non « deve ».

FERRI. Mi dichiaro contrario all'ordine del giorno perché in contrasto con la legge.

MAZZA. *Alto Commissario-aggiunto per la igiene e la sanità pubblica*. Non entro nel merito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Il sostituire: il medico provinciale « può disporre... » al « deve » non è cosa che modifichi la legge. Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 8, mentre ritengo che sarebbe stato molto meglio lasciare quella dizione, vorrei pregare la Commissione di approvare il testo così come ci è stato rinviato dal Senato perché potremo poi sempre, in sede di regolamento, provvedere ad emanare questi elenchi di mestieri e professioni che diano adito alla possibilità di contagio.

GIANQUINTO. Vorrei un chiarimento sulla conciliabilità dell'ordine del giorno suggerito dai farmacisti, tramite l'onorevole Relatore, con l'articolo 11 della legge.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Io l'ho semplicemente fatto presente, rimettendomi per altro alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato; al termine, ci occuperemo dell'ordine del giorno, secondo la prassi.

La prima modifica è stata apportata all'articolo 6, terzo comma. Il testo da noi precedentemente approvato era il seguente:

« Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenta alla visita o non produca il certificato o se il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, il medico provinciale dispone l'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nel quale lavora ed invita l'ammalato a curarsi; in caso di rifiuto adotta le misure idonee ad evitare la diffusione della malattia, non escluso il ricovero ospedaliero fino alla scomparsa delle manifestazioni contagiose ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1956

Il Senato lo ha sostituito col seguente:

« Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenta alla visita o non produca il certificato o se il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, il medico provinciale può disporre l'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nel quale lavora ed invita l'ammalato a curarsi, in caso di rifiuto adotta le misure idonee ad evitare la diffusione della malattia, non escluso il ricovero ospedaliero fino alla scomparsa delle manifestazioni contagiose ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione quest'ultimo testo.

(È approvato).

Il Senato ha poi soppresso il seguente articolo 8:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, è stabilito l'elenco delle attività lavorative il cui esercizio presenti particolari caratteri di pericolosità per la diffusione del contagio. I datori di lavoro e i lavoratori addetti alle attività di cui sopra devono essere in possesso di un certificato, da rinnovarsi periodicamente nei termini stabiliti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dal quale risulti non esistere pericolo di contagio.

Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono tenuti a rilasciare e a rinnovare gratuitamente i certificati di cui al precedente comma ».

Pongo in votazione la soppressione di detto articolo.

(È approvata).

Altra modifica è stata apportata all'articolo 9 che, nel nuovo testo, diventerà articolo 8.

L'ultimo comma, da noi approvato, era del seguente tenore:

« Oltre ai dispensari precedentemente indicati, nelle città dove esistono cliniche dermo-sifilopatiche universitarie od altri enti pubblici particolarmente idonei, può essere affidato a tali istituti, sia dai comuni e sia dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un concorso annuo determinato in apposita convenzione ».

Il Senato lo ha sostituito col seguente:

« Oltre ai dispensari precedentemente indicati, nelle città dove esistono cliniche dermo-sifilopatiche universitarie, ospedali, od altri enti pubblici particolarmente idonei, può essere affidato a tali istituti, sia dai comuni e sia dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un contributo annuo determinato in apposita convenzione ».

Pongo in votazione quest'ultimo testo.

(È approvato).

Ultima modifica è quella apportata al primo comma dell'articolo 24 (Norma transitoria) che, nel nuovo testo, diventerà articolo 23. Tale modifica, tuttavia, è materia di semplice coordinamento, e pertanto non la porrò in votazione.

Passiamo all'ordine del giorno sulle farmacie.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Rinunzio a proporlo formalmente.

PRESIDENTE. Sta bene. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Di Rocco: Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (2239).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Di Rocco, concernente il trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio. La proposta è già stata approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. L'opportunità di approvare la proposta di legge in esame è del tutto evidente. Ragioni di equità la giustificano. Il relatore è quindi senz'altro favorevole all'accoglimento.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è senz'altro favorevole alla approvazione della proposta di legge. Deve tuttavia far presente alla commissione che, in materia di modifica dell'articolo 56

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1956

della legge-delega, è attualmente davanti alla Camera un disegno di legge di iniziativa del Ministro del tesoro e che è di imminente presentazione un altro disegno di legge, da parte del Ministro dell'interno, per quanto riguarda altra materia riflettente sempre modifiche all'articolo 56.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 305, già collocato o da collocare a riposo, che abbia compiuto 14 anni, 6 mesi e un giorno di servizio, è concesso il beneficio di una maggiorazione di anzianità fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione.

La reversibilità delle pensioni al predetto personale è regolata dalle stesse norme vigenti per il personale in servizio effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

## ART. 2.

A favore dello stesso personale ai soli fini della liquidazione della pensione si applicano le norme contenute nella legge 15 maggio 1954, n. 266, riguardanti i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.

(È approvato).

## ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione per corrispondente importo del capitolo 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1955-1956 concernente « pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti provvedimenti:

SECRETO e CASTELLARIN: « Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (2137):

Presenti e votanti . . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	37
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Norme per la composizione delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti » (2189):

Presenti e votanti . . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

TOZZI CONDIVI: « Abrogazione dell'articolo 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 » (2222):

Presenti e votanti . . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree (Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato) » (1545-B):

Presenti e votanti . . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Senatore DI ROCCO: « Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o tratte-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1956

nuti in servizio (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) » (2239):

Presenti e votanti . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . .	36
Voti contrari . . . . .	2

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Amiconi, Antoniozzi, Bartesaghi, Bernieri, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Cappugi, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, De Vita, Elkan, Ferri, Gaspari,

Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Marazza, Marzano, Marotta, Pedini, Pelosi, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola e Viviani Luciana.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI